

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

e interventi legislativi

Legge 8 ottobre 2010 n.170

9 aprile 2011

sergio la terra maggiore

Legge 8 ottobre 2010 n.170

G.U. n.244 del 18.10.2010

Art.1 Riconoscimento e definizione	Art.2 finalità	Art.3 diagnosi
Art.4 Formazione nella scuola	Art.5 Misure educative e Didattiche di supporto	Art.6 Misure per i familiari
Art.7 Disposizioni di attuazione	Art.8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome	Art.9 Clausola di invarianza finanziaria

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

- 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, **in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali**, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Art. 2 Finalita'

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) **favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialita'**;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) **adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita' formative degli studenti;**
- e) **preparare gli insegnanti sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;**
- f) **favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;**
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito sociale e professionale.

Art. 3 Diagnosi

La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati Dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei Trattamenti specialistici erogati dal S.S.N. Possono prevedere, nei limiti Delle risorse ... che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

- **E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti,** sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita' **non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.**

Art. 4 Formazione nella scuola

- Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuare precocemente i segnali e la conseguente capacita' di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. ... e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011...

Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche... garantiscono: (*)
3. **Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia i.**
4. **.. sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari**

(*) a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata... bilinguismo...
b) l'introduzione di strumenti compensativi... misure dispensative...
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi ... ovvero risultati utili, la possibilita' dell'esonero.

Art. 6 Misure per i familiari

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7 Disposizioni di attuazione (di concerto con il Ministro della Salute)

1) entro 4 m. MIUR emana linee guida per protocolli regionali di intesa da stipulare entro 6 m. per le attività di identificazione precoce art.3 c.3

Art.3 c.3: E' compito delle scuole..., attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA L'esito di tali attivita' non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

2) Entro 4.m.MIUR, con proprio decreto, individua:

- modalità di formazione dei docenti e dirigenti di cui all'art.4
- misure educative e didattiche di supporto di cui art.5 c.2
- forme di verifica e valutazione di cui art. 5 c.4

Art.5 c.2 didattica individualizzata, introduzione strumenti compensativi e misure dispensative, lingue straniere

Art.5 c.4 garantire adeguate forme di verifica e valutazione

3) Entro 2 m MIUR istituisce c/o MIUR comitato tecnico scientifico per le funzioni che la legge attribuisce a MIUR. Ai componenti non spetta compenso

Art.4

Formazione nella scuola

Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, *(formazione nella scuola spesa, solo per anni 2010 e 2011)* dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.